

AZIENDA
PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
L'AQUILA

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE
IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI L'AQUILA

A.A. 2019/2020

INDICE

- Contributi per la Mobilità Internazionale a.a. 2019/2020
- Art. 1 – Presentazione della domanda
- Art. 2 – Requisiti di merito
- Art. 3 – Requisiti economici
- Art. 4 – Graduatoria
- Art. 5 – Importo del contributo
- Art. 6 – Casi di incompatibilità
- Art. 7 – Cause di decadenza
- Art. 8 – Ricorsi
- Art. 9 – Controlli
- Art. 10 – Trattamento dei dati personali

CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

A.A. 2019/2020

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila e l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, concedono contributi per gli studenti partecipanti alla mobilità internazionale, per l'a.a. 2019/2020, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi non comunitari.

Gli studenti potranno presentare domanda e beneficiare del contributo per la mobilità internazionale una sola volta per ciascun livello di studi.

Per poter beneficiare del contributo gli studenti devono essere iscritti per l'a.a. 2019/2020 presso l'Accademia di L'Aquila, non oltre il primo fuori corso dei corsi di laurea triennali, a ciclo unico o magistrali.

ART. 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La data di scadenza per la presentazione della domanda on line è il 10 Marzo 2020. La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web, mediante compilazione della domanda on-line sul sito dell'Ente www.adsuaq.org, accedendo alla voce "Mobilità Internazionale 2019/2020".

La domanda dovrà essere compilata e inviata on line, **pena l'esclusione** dal concorso, entro e non oltre la data del 10 Marzo 2020 come indicata nel presente articolo, 1° capoverso.

Alla domanda dovrà essere allegata, sempre on line, in fase di registrazione, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento debitamente sottoscritto.

Lo studente dovrà, inoltre, presentare all'Azienda presso l'Area Contratti, Personale e AA.GG., qualora ne ricorra l'ipotesi, il certificato da cui risulti il grado d'invalidità, sempre entro e non oltre la data di scadenza indicata nel presente articolo, 1° capoverso.

I dati resi dagli studenti per il presente concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione.

Il personale dell'Azienda è abilitato a fornire chiarimenti solo in merito alle procedure concorsuali. Per quanto attiene al merito e al reddito i quesiti vanno posti alle Istituzioni di riferimento (Accademia – CAF – INPS). Per la compilazione della domanda è necessario avere a disposizione l'Attestazione ISEU per il diritto allo studio universitario 2019.

ART. 2 - REQUISITI DI MERITO

I crediti validi sono quelli riconosciuti dall'Accademia di Belle Arti di L'Aquila per il corso di laurea a cui lo studente è iscritto nell'a.a. 2019/2020, come risulta nella carriera dello studente. Gli esami o crediti superati con idoneità od altro giudizio non espresso in voto verranno considerati a voto zero.

Lo studente, iscritto a corsi attivati successivamente all'attuazione del Decreto MURST n. 509/99 deve aver superato, **entro il 10/08/2019**, un numero minimi di esami, come di seguito indicati.

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

- 2° anno : 25 CFU, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi
- 3° anno : 80 CFU
- ultimo semestre (1° fuori corso): 135 CFU

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- 2° anno: 25 CFU, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi
- 3° anno: 80 CFU
- 4° anno: 135 CFU
- 5° anno: 190 CFU
- 6° anno: 245 CFU
- ultimo semestre (1° fuori corso): un numero di crediti pari a 55 CFU in più rispetto al numero richiesto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici

4

LAUREA MAGISTRALE (i crediti devono essere conseguiti esclusivamente nel corso di laurea magistrale)

- 2° anno: 30 CFU
- ultimo semestre (1° fuori corso): 80 CFU

Ai sensi dell'art. 14 del DPCM 9.4.2001, i requisiti di merito, previsti per gli iscritti agli anni successivi al primo, sopra indicati, sono ridotti del 40% per gli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%. A tal fine gli studenti dovranno presentare all'Area Contratti dell'Azienda DSU, sempre entro il 10 Marzo 2020 il certificato da cui risulti il grado di invalidità.

I dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione.

Per chi si iscrive al primo anno dei corsi di laurea specialistica di secondo livello: il riconoscimento, all'atto della presentazione della domanda, di almeno 150 crediti, maturati nella triennale e riconosciuti per la specialistica.

ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI

A - Studenti italiani e studenti cittadini di paesi appartenenti alla UE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2019, di cui al D.P.C.M 05.12.2013, n. 159, previsto dall'art. 5 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla Legge 22.12.2011, n. 214, nonché tenendo conto della normativa attualmente vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.M. 146 dell'1 giugno 2016, D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26).

Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE Universitario dello studente richiedente il contributo, non devono superare i seguenti limiti:

- reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), riferito all'anno 2017, autocertificato non superiore a **€ 32.912,29**;
- patrimonio ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), riferito all'anno 2018, autocertificato non superiore a **€ 71.548,47**.

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) va calcolato dividendo l'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) con il valore della scala d'equivalenza quale risultano dall'Attestazione ISEE.

Nel caso in cui lo studente richiedente sia diversamente abile, con un'invalidità pari o superiore al 66%, il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità. Il nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare nella DSU, è definito dalla normativa vigente relativa all'ISEE.

È considerato "indipendente" lo studente che, alla data di presentazione della domanda, si trovi **congiuntamente in entrambe le seguenti condizioni**:

- residenza anagrafica esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro.
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora lo studente non possa essere considerato "indipendente", deve associare, nella propria DSU, quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, deve indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro).

Fa eccezione lo studente che, seppur non ha i requisiti per essere considerato indipendente, può comunque presentare l'ISEE relativo unicamente alla sua condizione economica, se rientra in una di queste condizioni:

- orfano di entrambi i genitori;
- appartenente ad un ordine religioso;
- appartenente ad una comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione.

Lo studente deve naturalmente essere in possesso di idonea documentazione comprovante la propria condizione.

I dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione.

B - Studenti stranieri cittadini di paesi non appartenenti alla UE

Oltre agli studenti appartenenti all'unione Europea, possono presentare domanda gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici.

Gli studenti stranieri Extra UE che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti.

Gli studenti stranieri non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all'estero non hanno la possibilità di richiedere l'ISEE diritto allo studio. Tali studenti devono possedere apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio. Detta documentazione, da presentare all'Area Contratti dell'Azienda, sempre nel rispetto del termine del 10 Marzo 2020 allegando anche copia del proprio documento di identità in corso di validità, dovrà riportare:

- a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- b) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2018 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di loro alla data del 31 dicembre 2018, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad € 0. In alternativa, nel caso di studenti iscritti a una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso,

l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca. Lo status di studente apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. L'Azienda procederà, a campione, alla verifica della documentazione di cui sopra e in caso di esito negativo della stessa procederà alla esclusione dai benefici richiesti ed al recupero di quanto eventualmente percepito.

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI AI SENSI DEL D.M. DEL 11 GIUGNO 2019

Afganistan - Angola - Bangladesh - Benin - Bhutan - Burkina Faso - Burundi - Cambogia - Central African Rep. - Chad - Comoros - Congo Dem. Rep. - Djibouti - Eritrea - Ethiopia - Gambia - Guinea - Guinea Bissau - Haiti - Kiribati - Korea, Dem. Rep. - Laos - Lesotho - Liberia - Madagascar - Malawi - Mali - Mauritania - Mozambique - Myanmar - Nepal - Niger - Rwanda - Sao Tome & Principe - Senegal - Sierra Leone - Solomon Islands - Somalia - South Sudan - Sudan - Tanzania - Timor-Leste - Togo - Tuvalu - Uganda - Vanuatu - Yemen - Zambia - Zimbabwe.

7

ART. 4 - GRADUATORIA

La graduatoria degli studenti risultati idonei sarà formulata in ordine crescente sulla base dell'ISEU per il diritto allo studio universitario, a parità di valore la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si darà precedenza alla media dei voti più alta.

La graduatoria sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.adsuaq.org.

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo per la mobilità internazionale verrà liquidato dall'Accademia, per un importo di 250,00 € mensili, per un periodo massimo di dieci mesi, nei limiti della disponibilità dei fondi.

Il contributo spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previste al momento dell'ammissione dello studente al programma di mobilità.

Al termine del periodo di mobilità, il contributo è ricalcolato sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti.

A ciascun mese completo viene attribuito il valore mensile di 250,00 €.

In caso di mensilità incomplete, viene attribuito un valore pari a quello della mensilità completa diviso per 30 giorni. Tale valore sarà poi moltiplicato per il numero dei giorni interessati dalla mobilità.

ART. 6 - CASI DI INCOMPATIBILITA'

La concessione del contributo non è cumulabile con altre borse di studio o benefici, comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2019/2020 da Enti pubblici e/o privati.

Fanno eccezione:

- le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti;
- idoneità senza fondi alla borsa di studio dell'Azienda D.S.U.;
- le collaborazioni studentesche (part time).

ART. 7 - CAUSE DI DECADENZA

Lo studente idoneo o beneficiario al contributo decade qualora:

- non risulti essere iscritto presso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila per l'a.a. 2019/2020;
- in sede di riscontro dei dati in armonia con l'Accademia, non risulti in possesso dei requisiti di merito di cui al presente regolamento;
- non risulti aver conseguito gli obiettivi previsti dai relativi programmi di mobilità internazionale;
- la domanda risulti incompleta, ove l'interessato non abbia provveduto alla regolarizzazione, o vi abbia provveduto in modo incompleto, nei termini fissati dall'Amministrazione con raccomandata A/R o PEC.

ART. 8 - RICORSI

Eventuali ricorsi, avverso le graduatorie, indirizzati all'Azienda per il Diritto agli Studi universitaria, S.S. 80 ex Caserma Campomizzi, Pal. D – 67100 L'Aquila, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Agli studenti invitati a regolarizzare la domanda ed esclusi dal concorso per documentazione incompleta, non è consentito il ricorso inteso a completare la documentazione stessa.

ART. 9 - CONTROLLI

Conformemente a quanto previsto dalla L. n. 390/91, dalla normativa regionale in vigore e dalle direttive regionali per il Diritto allo Studio, l'Azienda predisporrà accertamenti anche a campione ed anche di concerto con l'Accademia per verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate, richiedendo alle Autorità competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

Gli accertamenti riguarderanno la carriera universitaria, la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale e patrimoniale.

Lo studente che a seguito di indagini effettuate risulti abbia dichiarato il falso o presentato dichiarazioni non rispondenti al vero, perderà ogni beneficio e sarà assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente e si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento della sussistenza di reati di cui alla normativa corrente.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nelle autocertificazioni e nelle documentazioni prodotte sono destinate al complesso delle operazioni volte all'elaborazione della graduatoria. Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini dell'ottenimento dei benefici e, pertanto, la mancata presentazione comporta l'esclusione dal concorso. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 09 Aprile 2001 e ss. mm. e ii.

L'Azienda per il Diritto agli studi universitari di L'Aquila in qualità di Titolare del trattamento raccoglie e tratta i dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione.

AZIENDA
PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
L'AQUILA

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI MOBILITA' INTERNAZIONALE
IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI
PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI L'AQUILA

A.A. 2019/2020

INDICE

- Contributi per la Mobilità Internazionale a.a. 2019/2020
- Art. 1 – Presentazione della domanda
- Art. 2 – Requisiti di merito
- Art. 3 – Requisiti economici
- Art. 4 – Graduatoria
- Art. 5 – Importo del contributo
- Art. 6 – Casi di incompatibilità
- Art. 7 – Cause di decadenza
- Art. 8 – Ricorsi
- Art. 9 – Controlli
- Art. 10 – Trattamento dei dati personali

CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

A.A. 2019/2020

L'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila e l'Università degli Studi di L'Aquila, concedono contributi per gli studenti partecipanti alla mobilità internazionale, per l'a.a. 2019/2020, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi non comunitari.

Gli studenti potranno presentare domanda e beneficiare del contributo per la mobilità internazionale una sola volta per ciascun livello di studi.

Per poter beneficiare del contributo gli studenti devono essere iscritti per l'a.a. 2019/2020 presso l'Università di L'Aquila, non oltre il primo fuori corso dei corsi di laurea triennali, a ciclo unico o magistrali.

ART. 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La data di scadenza per la presentazione della domanda on line è il 10 Marzo 2020. La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via Web, mediante compilazione della domanda on-line sul sito dell'Ente www.adsuaq.org, accedendo alla voce "Mobilità Internazionale 2019/2020".

La domanda dovrà essere compilata e inviata on line, **pena l'esclusione** dal concorso, entro e non oltre la data del 10 Marzo 2020 come indicata nel presente articolo, 1° capoverso.

Alla domanda dovrà essere allegata, sempre on line, in fase di registrazione, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento debitamente sottoscritto.

Lo studente dovrà, inoltre, presentare all'Azienda presso l'Area Contratti, Personale e AA.GG., qualora ne ricorra l'ipotesi, il certificato da cui risulti il grado d'invalidità, sempre entro e non oltre la data di scadenza indicata nel presente articolo, 1° capoverso.

I dati resi dagli studenti per il presente concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione.

Il personale dell'Azienda è abilitato a fornire chiarimenti solo in merito alle procedure concorsuali. Per quanto attiene al merito e al reddito i quesiti vanno posti alle Istituzioni di riferimento (Università – CAF – INPS). Per la compilazione della domanda è necessario avere a disposizione l'Attestazione ISEU per il diritto allo studio universitario 2019.

ART. 2 - REQUISITI DI MERITO

I crediti validi sono quelli riconosciuti dall'Università degli Studi di L'Aquila per il corso di laurea a cui lo studente è iscritto nell'a.a. 2019/2020, come risulta nella carriera dello studente. Gli esami o crediti superati con idoneità od altro giudizio non espresso in voto verranno considerati a voto zero.

Lo studente, iscritto a corsi attivati successivamente all'attuazione del Decreto MURST n. 509/99 deve aver superato, **entro il 10/08/2019**, un numero minimi di esami, come di seguito indicati.

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

- 2° anno : 25 CFU, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi
- 3° anno : 80 CFU
- ultimo semestre (1° fuori corso): 135 CFU

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

- 2° anno: 25 CFU, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi
- 3° anno: 80 CFU
- 4° anno: 135 CFU
- 5° anno: 190 CFU
- 6° anno: 245 CFU
- ultimo semestre (1° fuori corso): un numero di crediti pari a 55 CFU in più rispetto al numero richiesto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici

4

LAUREA MAGISTRALE (i crediti devono essere conseguiti esclusivamente nel corso di laurea magistrale)

- 2° anno: 30 CFU
- ultimo semestre (1° fuori corso): 80 CFU

Ai sensi dell'art. 14 del DPCM 9.4.2001, i requisiti di merito, previsti per gli iscritti agli anni successivi al primo, sopra indicati, sono ridotti del 40% per gli studenti diversamente abili, con un'invalidità riconosciuta non inferiore al 66%. A tal fine gli studenti dovranno presentare all'Area Contratti dell'Azienda DSU, sempre entro il 10 Marzo 2020 il certificato da cui risulti il grado di invalidità.

I dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione.

Per chi si iscrive al primo anno dei corsi di laurea specialistica di secondo livello: il riconoscimento, all'atto della presentazione della domanda, di almeno 150 crediti, maturati nella triennale e riconosciuti per la specialistica.

ART. 3 - REQUISITI ECONOMICI

A - Studenti italiani e studenti cittadini di paesi appartenenti alla UE

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 2019, di cui al D.P.C.M 05.12.2013, n. 159, previsto dall'art. 5 del D.L. 201/2011, convertito con modificazione dalla Legge 22.12.2011, n. 214, nonché tenendo conto della normativa attualmente vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n. 89, D.M. 146 dell'1 giugno 2016, D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26).

Gli importi dell'ISEE e dell'ISPE Universitario dello studente richiedente il contributo, non devono superare i seguenti limiti:

- reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), riferito all'anno 2017, autocertificato non superiore a **€ 32.912,29**;
- patrimonio ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), riferito all'anno 2018, autocertificato non superiore a **€ 71.548,47**.

L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) va calcolato dividendo l'Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) con il valore della scala d'equivalenza quale risultano dall'Attestazione ISEE.

Nel caso in cui lo studente richiedente sia diversamente abile, con un'invalidità pari o superiore al 66%, il numero dei componenti il nucleo familiare è aumentato di due unità. Il nucleo familiare convenzionale dello studente, da dichiarare nella DSU, è definito dalla normativa vigente relativa all'ISEE.

È considerato "indipendente" lo studente che, alla data di presentazione della domanda, si trovi **congiuntamente in entrambe le seguenti condizioni**:

- residenza anagrafica esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro.
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora lo studente non possa essere considerato "indipendente", deve associare, nella propria DSU, quella dei genitori (se i genitori sono non coniugati tra loro e non conviventi, deve indicare un genitore individuato come quello di riferimento e compilare il Quadro D per l'altro).

Fa eccezione lo studente che, seppur non ha i requisiti per essere considerato indipendente, può comunque presentare l'ISEE relativo unicamente alla sua condizione economica, se rientra in una di queste condizioni:

- orfano di entrambi i genitori;
- appartenente ad un ordine religioso;
- appartenente ad una comunità di accoglienza;
- sottoposto a regime di detenzione.

Lo studente deve naturalmente essere in possesso di idonea documentazione comprovante la propria condizione.

I dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione.

B - Studenti stranieri cittadini di paesi non appartenenti alla UE

Oltre agli studenti appartenenti all'unione Europea, possono presentare domanda gli studenti stranieri, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti apolidi o rifugiati politici.

Gli studenti stranieri Extra UE che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti.

Gli studenti stranieri non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all'estero non hanno la possibilità di richiedere l'ISEE diritto allo studio. Tali studenti devono possedere apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio. Detta documentazione, da presentare all'Area Contratti dell'Azienda, sempre nel rispetto del termine del 10 Marzo 2020 allegando anche copia del proprio documento di identità in corso di validità, dovrà riportare:

- a) la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- b) i redditi lordi percepiti all'estero nel 2018 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di loro alla data del 31 dicembre 2018, con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per i Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEE e ISPE, è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad € 0. In alternativa, nel caso di studenti iscritti a una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivono al 1° anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso,

l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca. Lo status di studente apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica di tali studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. L'Azienda procederà, a campione, alla verifica della documentazione di cui sopra e in caso di esito negativo della stessa procederà alla esclusione dai benefici richiesti ed al recupero di quanto eventualmente percepito.

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI AI SENSI DEL D.M. DEL 11 GIUGNO 2019

Afganistan - Angola - Bangladesh - Benin - Bhutan - Burkina Faso - Burundi - Cambogia - Central African Rep. - Chad - Comoros - Congo Dem. Rep. - Djibouti - Eritrea - Ethiopia - Gambia - Guinea - Guinea Bissau - Haiti - Kiribati - Korea, Dem. Rep. - Laos - Lesotho - Liberia - Madagascar - Malawi - Mali - Mauritania - Mozambique - Myanmar - Nepal - Niger - Rwanda - Sao Tome & Principe - Senegal - Sierra Leone - Solomon Islands - Somalia - South Sudan - Sudan - Tanzania - Timor-Leste - Togo - Tuvalu - Uganda - Vanuatu - Yemen - Zambia - Zimbabwe.

7

ART. 4 - GRADUATORIA

La graduatoria degli studenti risultati idonei sarà formulata in ordine crescente sulla base dell'ISEU per il diritto allo studio universitario, a parità di valore la precedenza in graduatoria verrà determinata dall'ISPE più basso, in caso di ulteriore parità si darà precedenza alla media dei voti più alta.

La graduatoria sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet www.adsuaq.org.

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo per la mobilità internazionale verrà liquidato dall'Università, per un importo di 250,00 € mensili, per un periodo massimo di dieci mesi, nei limiti della disponibilità dei fondi.

Il contributo spettante è inizialmente stimato sulla base del numero di mensilità previste al momento dell'ammissione dello studente al programma di mobilità.

Al termine del periodo di mobilità, il contributo è ricalcolato sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti.

A ciascun mese completo viene attribuito il valore mensile di 250,00 €.

In caso di mensilità incomplete, viene attribuito un valore pari a quello della mensilità completa diviso per 30 giorni. Tale valore sarà poi moltiplicato per il numero dei giorni interessati dalla mobilità

ART. 6 - CASI DI INCOMPATIBILITA'

La concessione del contributo non è cumulabile con altre borse di studio o benefici, comunque denominati, concessi a qualsiasi titolo per l'a.a. 2019/2020 da Enti pubblici e/o privati.

Fanno eccezione:

- le borse concesse da Istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti;
- idoneità senza fondi alla borsa di studio dell'Azienda D.S.U.;
- le collaborazioni studentesche (part time).

ART. 7 - CAUSE DI DECADENZA

Lo studente idoneo o beneficiario al contributo decade qualora:

- non risulti essere iscritto presso l'Università degli Studi di L'Aquila per l'a.a. 2019/2020;
- in sede di riscontro dei dati in armonia con l'Università, non risulti in possesso dei requisiti di merito di cui al presente regolamento;
- non risulti aver conseguito gli obiettivi previsti dai relativi programmi di mobilità internazionale;
- la domanda risulti incompleta, ove l'interessato non abbia provveduto alla regolarizzazione, o vi abbia provveduto in modo incompleto, nei termini fissati dall'Amministrazione con raccomandata A/R o PEC.

ART. 8 - RICORSI

Eventuali ricorsi, avverso le graduatorie, indirizzati all'Azienda per il Diritto agli Studi universitaria, S.S. 80 ex Caserma Campomizzi, Pal. D – 67100 L'Aquila, dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Agli studenti invitati a regolarizzare la domanda ed esclusi dal concorso per documentazione incompleta, non è consentito il ricorso inteso a completare la documentazione stessa.

ART. 9 - CONTROLLI

Conformemente a quanto previsto dalla L. n. 390/91, dalla normativa regionale in vigore e dalle direttive regionali per il Diritto allo Studio, l'Azienda predisporrà accertamenti anche a campione ed anche di concerto con l'Università per verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate, richiedendo alle Autorità competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

Gli accertamenti riguarderanno la carriera universitaria, la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale e patrimoniale.

Lo studente che a seguito di indagini effettuate risulti abbia dichiarato il falso o presentato dichiarazioni non rispondenti al vero, perderà ogni beneficio e sarà assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente e si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento della sussistenza di reati di cui alla normativa corrente.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nelle autocertificazioni e nelle documentazioni prodotte sono destinate al complesso delle operazioni volte all'elaborazione della graduatoria. Il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini dell'ottenimento dei benefici e, pertanto, la mancata presentazione comporta l'esclusione dal concorso. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 09 Aprile 2001 e ss. mm. e ii.

L'Azienda per il Diritto agli studi universitari di L'Aquila in qualità di Titolare del trattamento raccoglie e tratta i dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa italiana di armonizzazione.